

REGOLAMENTO SUL COMPORTAMENTO NECESSARIO AL BUON FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO E PER L'ADOZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il comportamento necessario per al buon funzionamento del servizio di trasporto scolastico comunale.
2. Il servizio di trasporto scolastico comunale è finalizzato a favorire il diritto allo studio facilitando l'accesso e la frequenza scolastica degli alunni aventi diritto, nel rispetto dei principi di continuità e inclusione, con particolare attenzione alla sicurezza, alla tutela dei minori e alla qualità del servizio.
3. Il trasporto scolastico costituisce altresì uno spazio educativo e di convivenza civile da svolgersi in condizioni di ordine, rispetto reciproco e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico, ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, al gestore del servizio, agli autisti, al personale di accompagnamento e agli uffici comunali competenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le fasi del servizio, comprese l'attesa presso le fermate, la salita, il tragitto e la discesa.

Art. 3 – Principi generali del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico si svolge secondo i principi di:
correttezza;
 - a) responsabilità condivisa;
 - b) inclusione;
 - c) rispetto delle persone e dei beni comuni;
 - d) collaborazione tra Comune, famiglie, scuola e gestore.
2. Il comune garantisce la regolarità del servizio, che deve essere svolto in modo da garantire la sicurezza degli studenti e del personale di bordo.
3. Tutti i soggetti coinvolti concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al buon andamento del servizio.

Art. 4 – Accesso al servizio

1. L'accesso al servizio avviene secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dal Comune.
2. La domanda di iscrizione è presentata dai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale secondo la modulistica predisposta dall'Ente.
3. Con la domanda di iscrizione la famiglia dichiara di aver preso visione e di accettare il presente Regolamento e il **Patto di corresponsabilità per il servizio di trasporto scolastico** allegato al presente atto, che dovrà essere sottoscritto dal genitore o da chi esercita la patria potestà richiedente il servizio e consegnato al comune secondo le modalità indicate.

Art. 5 – Patto di corresponsabilità

1. Il **Patto di corresponsabilità per il servizio di trasporto scolastico** allegato, parte integrante del presente Regolamento, ne costituisce strumento attuativo e ha la finalità di:
 - a) promuovere comportamenti corretti e rispettosi;
 - b) favorire la sicurezza del viaggio;
 - c) chiarire gli impegni reciproci di alunni, famiglie, personale di bordo, gestore e Comune;
 - d) rafforzare la collaborazione educativa tra i soggetti coinvolti.
2. La sottoscrizione del Patto da parte dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale costituisce requisito indispensabile per l'iscrizione al servizio.

Art. 6 – Diritti degli utenti

1. Gli alunni iscritti al servizio hanno diritto a fruire del trasporto scolastico in condizioni di sicurezza, regolarità e rispetto della dignità personale.
2. Le famiglie hanno diritto a ricevere informazioni chiare sul funzionamento del servizio, sui riferimenti organizzativi e sulle eventuali criticità riscontrate.
3. Gli utenti hanno diritto a che il servizio sia svolto da personale idoneo, qualificato e tenuto a un comportamento corretto, rispettoso e adeguato al contesto educativo.

Art. 7 – Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e collaborativo durante tutte le fasi del servizio.
2. In particolare, sono tenuti a:
 - a) attendere lo scuolabus in modo ordinato;
 - b) salire e scendere con calma, seguendo le indicazioni del personale;
 - c) prendere posto correttamente;
 - d) restare seduti durante il tragitto;
 - e) utilizzare correttamente le cinture di sicurezza, ove presenti;
 - f) mantenere un tono di voce adeguato, evitando di urlare e di fare schiamazzi;
 - g) rispettare compagni, autista e personale di accompagnamento;
 - h) attenersi alle indicazioni impartite dal personale di bordo.
 - i) utilizzare con cura il mezzo e le relative attrezzature.
3. Non sono consentiti comportamenti che mettano a rischio la sicurezza propria o altrui, che compromettano il regolare svolgimento del servizio o che arrechino danno al mezzo.

Art. 8 – Doveri delle famiglie

1. Le famiglie collaborano al buon andamento del servizio e concorrono alla sua funzione educativa.
2. In particolare, i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a:
 - a) prendere visione del presente Regolamento e del Patto allegato;
 - b) educare i minori al rispetto delle regole del servizio;

- c) accompagnare e accogliere con puntualità i minori presso le fermate, secondo le modalità previste dal servizio;
- d) collaborare con Comune, scuola e gestore in caso di criticità anche accettando i provvedimenti organizzativi proposti per risolvere le stesse;
- e) prendere visione delle eventuali comunicazioni relative al comportamento degli alunni;
- f) partecipare, ove richiesto, a colloqui o incontri di chiarimento;
- g) rispondere degli eventuali danni volontariamente arrecati al mezzo, nei casi accertati.

Art. 9 – Compiti del gestore del servizio

1. Il gestore è tenuto a garantire l'esecuzione del servizio secondo il contratto, il capitolato, l'offerta tecnica, il presente Regolamento e gli altri atti vigenti.
2. Il gestore assicura:
 - a) personale idoneo e adeguatamente formato;
 - b) rispetto degli standard di sicurezza e qualità, incluso l'accompagnamento dei bambini fino all'ingresso della scuola;
 - c) vigilanza sul corretto svolgimento del servizio;
 - d) raccolta e gestione tempestiva delle segnalazioni e dei reclami;
 - e) adozione di misure organizzative e correttive in caso di criticità;
 - f) collaborazione costante con il Comune
3. Il gestore è responsabile del corretto operato del personale impiegato nel servizio, ferma restando la competenza del Comune in ordine alla vigilanza sul servizio stesso.

Art. 10 – Compiti dell'autista

1. L'autista svolge il servizio secondo le norme vigenti, con prudenza, diligenza e correttezza professionale.
2. L'autista:
 - a) guida il mezzo nel rispetto del Codice della strada e delle norme di sicurezza;
 - b) collabora con il personale di accompagnamento;
 - c) segnala al gestore e, ove previsto, al Comune eventuali situazioni che possano compromettere il regolare svolgimento del servizio.

Art. 11 – Compiti e standard di comportamento del personale di accompagnamento

1. Il personale di accompagnamento svolge un ruolo essenziale per la sicurezza, la vigilanza e la qualità relazionale del servizio.
2. Il personale è tenuto a svolgere il servizio con attenzione, correttezza, rispetto, equilibrio, cortesia, pazienza e adeguatezza educativa, adottando modalità relazionali coerenti con l'età degli alunni e con la natura del servizio.
3. In particolare, il personale di accompagnamento è tenuto a:
 - a) vigilare durante la salita, il tragitto e la discesa;
 - b) favorire ordine e serenità a bordo;
 - c) richiamare con tempestività e proporzione eventuali comportamenti non corretti;

- d) collaborare con l'autista per garantire sicurezza e regolarità del servizio;
- e) mantenere nei confronti degli alunni e delle famiglie un comportamento corretto, rispettoso, collaborativo e professionale;
- f) segnalare al gestore e al Comune eventuali episodi rilevanti o criticità.
- g) fornire in caso di necessità adeguata assistenza agli alunni nel tragitto scuolabus-plesso scolastico

Art. 12 – Vigilanza del Comune

1. Il Comune esercita la vigilanza sul buon andamento del servizio mediante gli uffici competenti e i referenti individuati.
2. Il Comune:
 - a) raccoglie e valuta segnalazioni e reclami;
 - b) promuove il raccordo con il gestore, le famiglie e le istituzioni scolastiche;
 - c) verifica il rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari;
 - d) adotta gli atti di competenza in caso di criticità rilevanti o reiterate.

Art. 13 - Segnalazioni e reclami

1. Chiunque, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, può presentare al Comune segnalazioni relative al comportamento degli alunni, alla qualità della vigilanza, al comportamento del personale o al funzionamento del servizio
2. Il personale di accompagnamento e gli autisti sono tenuti a segnalare tempestivamente al gestore e, secondo le modalità definite dal Comune, anche agli uffici comunali competenti, gli episodi rilevanti verificatisi durante il servizio, con particolare riferimento a fatti che incidano sulla sicurezza, sull'ordine a bordo, sul rispetto delle regole o sul regolare svolgimento del servizio.
3. Le segnalazioni e i reclami sono trasmessi al Comune in forma scritta e sono valutati in modo tempestivo.
4. Il gestore è tenuto a dare riscontro al Comune sulle criticità segnalate e sulle eventuali misure adottate o proposte.

Art. 14 – Gestione delle criticità relative al comportamento degli alunni

1. In presenza di comportamenti non conformi alle regole del servizio il Comune e il gestore, ciascuno per quanto di competenza, privilegiano un approccio educativo, progressivo e proporzionato.
2. In relazione alla gravità o alla ripetizione degli episodi, possono essere attivati i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo educativo verbale;
 - b) comunicazione alla famiglia;
 - c) convocazione o confronto con la famiglia;
 - d) definizione di specifiche misure organizzative o educative coinvolgendo le competenti agenzie;
 - e) nei casi di particolare gravità o reiterazione delle violazioni delle regole di comportamento il Comune può, con provvedimento motivato e previo incontro con la famiglia, prevedere la sospensione temporanea dal servizio di trasporto scolastico per un periodo proporzionato alla gravità dei fatti, tenuto conto dell'età del minore,

della sicurezza del servizio, dell'eventuale reiterazione della condotta. Il servizio di trasporto scolastico nel periodo di sospensione dovrà essere comunque pagato, in quanto il posto sul mezzo di trasporto rimane garantito all'utente;

3. I provvedimenti di cui al precedente comma, lettera e) sono adottati nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, sicurezza e tutela del minore.

Art. 15 – Situazioni di particolare gravità

1. Costituiscono situazioni di particolare gravità, a titolo esemplificativo:
 - a) comportamenti che mettano a rischio la sicurezza del mezzo o delle persone; aggressioni fisiche o verbali;
 - b) danneggiamenti volontari;
 - c) comportamenti offensivi, discriminatori o vessatori;
 - d) reiterata inosservanza delle regole nonostante richiami e interventi educativi.
 - e) In tali casi il Comune, sentito il gestore e informata la famiglia, valuta l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 16 – Danni al mezzo

1. Lo scuolabus è un bene destinato a un servizio pubblico e deve essere utilizzato con cura.
2. Qualora siano accertati danni volontari arrecati al mezzo o alle sue dotazioni il Comune o il gestore, secondo le rispettive competenze, possono richiedere il risarcimento ai soggetti responsabili, secondo la normativa vigente, ferma restando l'adozione degli eventuali provvedimenti organizzativi o disciplinari previsti dal presente Regolamento.

Art. 17 – Raccordo con il contratto di servizio

1. Le disposizioni del presente Regolamento si coordinano con il contratto di affidamento del servizio, con il capitolato speciale, con l'offerta tecnica dell'affidatario e con gli altri atti amministrativi vigenti.
2. Restano ferme le responsabilità del gestore derivanti dagli obblighi assunti in sede di affidamento del servizio.

Art. 18 – Allegati

1. Costituiscono allegati al presente Regolamento:
 - a) **Allegato A – Patto di corresponsabilità per il servizio di trasporto scolastico;**
 - b) eventuali ulteriori modelli o schemi predisposti dal Comune per la gestione delle segnalazioni, delle comunicazioni alle famiglie e del monitoraggio del servizio.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore si applica alle nuove iscrizioni e, ove compatibile, anche alle iscrizioni già in essere.

